

Se l'appalto è illecito scatta sempre la sanzione penale

ISPETTORATO LAVORO

Fatta la verifica si risponde per somministrazione fraudolenta

Giampiero Falasca

Il reato di somministrazione fraudolenta si consuma ogni volta che le parti concretizzano un appalto illecito, in quanto tale fattispecie è sempre finalizzata ad eludere norme di legge e di contratto collettivo.

Questa la conclusione cui giunge la circolare n. 3/2019 emanata ieri dall'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale esamina gli effetti della reintroduzione - avvenuta con il cosiddetto Decreto dignità (Dl 87/18) - del reato di somministrazione fraudolenta; tale fattispecie si configura in tutti i casi in cui «la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore».

Secondo l'Ispettorato, il reato si configura ogni volta che viene accertato il ricorso ad un appalto illecito, in quanto tale situazione già costituisce, di per se stessa, elemento sintomatico di una finalità fraudolenta, e come tale determina l'applicabilità della sanzione penale.

La circolare fornisce alcuni esempi di finalità fraudolenta: quando le parti tentano di conseguire dei risparmi indebiti sul costo del lavoro mediante l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal ccnl dall'appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo, oppure quando eludono i divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione.

La circolare precisa altresì che

l'esercizio di tale attività.

Un esempio di somministrazione fraudolenta di questo tipo viene ravvisata nelle ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo.

L'Ispettorato precisa, tuttavia, che in questi casi - quando cioè la somministrazione fraudolenta si realizza per il tramite di una agenzia autorizzata - la prova in ordine alla «specifica finalità» elusiva debba essere più rigorosa.


Si tratta di una precisazione opportuna, in quanto le agenzie per il lavoro sono operatori particolarmente qualificati (e soggetti a un'intensa vigilanza) e come tali non possono essere confusi con i tanti caporali che popolano il mercato del lavoro ma, anzi, sono il principale argine contro la diffusione di tali soggetti.

Un altro caso di somministrazione fraudolenta si può verificare mediante il distacco illecito di personale, in assenza di uno specifico interesse, e nell'ipotesi di distacco transnazionale «non autentico», nella misura in cui il distacco, come talvolta avviene, sia funzionale all'elusione delle disposizioni di legge o del contratto collettivo applicato dal committente.

La circolare ricorda, infine, che in caso di accertamento di un appalto cui si accompagni il requisito della fraudolenza, il personale ispettivo dovrà contestare anche la violazione amministrativa di cui all'articolo 18 del Dlgs n. 276/2003, e adotterà la prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiusuristica attraverso l'assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore; sarà, inoltre, possibile adottare il provvedimento di diffida accerta-

QUOTIDIANO

DEL LAVORO



CIRCOLARE INL

Verifiche su contributi e assicurazioni

Con la circolare n. 4 dell'11 febbraio scorso l'Ispettorato nazionale del lavoro approfondisce alcuni aspetti operativi, cui, in parte, aveva già accennato nella nota prot. n. 1 del 13 aprile 2017, soffermandosi sui casi in cui opera la preclusione ai sensi dell'articolo 3, comma della legge n. 335/1995, modificata dalla legge n. 402/1996, rispetto a un successivo procedimento di verifica.

—Antonella Iacopini

LICENZIAMENTI

Con la co-datorialità si risponde in solido

Non è necessaria l'esistenza di collegamento societario preordinato in frode alla legge perché il rapporto di lavoro, formalmente intestato ad una società, possa essere ricondotto a svariati soggetti di impresa che seppur indipendenti tra loro, hanno contemporaneamente utilizzato le prestazioni del

la somministrazione fraudolenta può verificarsi anche al di fuori dei casi di appalto illecito, coinvolgendo agenzie di somministrazione regolarmente autorizzate al-

tiva ex articolo 12 del Dlgs n. 124/2004 nei confronti del committente, sulla scorta del ccnl da quest'ultimo applicato.

lavoratore successivamente licenziato.

—**Giuseppe Bulgarini d**

I testi integrale degli articoli sono disponibili sul sito quotidianolavoro.ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA